Gazzetta ufficiale

L 340

delle Comunità europee

41° anno 16 dicembre 1998

Edizione in lingua italiana

Legislazione

0				
Som	m	а	11	\cap

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

*	Regolamento (CE) n. 2703/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca del gado norvegese da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	1
*	Regolamento (CE) n. 2704/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Belgio	2
*	Regolamento (CE) n. 2705/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità	3
	Regolamento (CE) n. 2706/98 della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	19
	Regolamento (CE) n. 2707/98 della Commissione, del 15 dicembre 1998, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	21
	Regolamento (CE) n. 2708/98 della Commissione, del 15 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera	23
	Regolamento (CE) n. 2709/98 della Commissione, del 15 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità	2.5
	Regolamento (CE) n. 2710/98 della Commissione, del 15 dicembre 1998, che fissa i	

2 (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

_		/ \	
Somm	ario	(segue)	١

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

98/714/CE:

Commissione

98/715/CE:

98/716/CE:

98/717/CE:

* Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1998, relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1998 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare [notificata con il numero C(1998) 3788] 51

Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2703/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

relativo alla sospensione della pesca del gado norvegese da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 47/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (3), prevede dei contingenti di gado norvegese per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gado norvegese nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Danimarca ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 16 ottobre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gado norvegese nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1998.

La pesca del gado norvegese nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 16 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione

⁽¹) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (²) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14. (³) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 58.

REGOLAMENTO (CE) N. 2704/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98 (4) prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa; IIIb, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 1º novembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa; IIIb, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1998;

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa; IIIb, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1º novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione

GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

^{(&}lt;sup>2</sup>) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1. (4) GU L 297 del 6. 11. 1998, pag. 2.

ΙΤ

REGOLAMENTO (CE) N. 2705/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (²), in particolare l'articolo 25,

considerando che, per agevolare la constatazione dell'andamento dei prezzi sul mercato, il prezzo sui mercati rappresentativi della Comunità deve essere il prezzo stabilito in base ai prezzi constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini, tenendo conto, da, un lato, dell'importanza di ciascuna categoria e, dall'altro, della consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro;

considerando che il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità può essere stabilito al livello della media dei prezzi dei bovini in oggetto constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro; che tale media deve essere ponderata mediante i coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro per ciascuna categoria commercializzata durante un periodo di riferimento;

considerando che è opportuno designare il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni; che inoltre, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica dei corsi registrati sui vari mercati; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno escludere i mercati del Lussemburgo, dell'Austria, della Svezia e della Finlandia per la determinazione dei prezzi nella Comunità, a causa della scarsa rappresentatività dei prezzi constatati per i bovini vivi in questi Stati membri;

considerando che il prezzo constatato sul mercato è calcolato in base ai corsi del bestiame vivo, tasse escluse; che in alcuni Stati membri i prezzi vengono rilevati in base ai corsi della carne; che è quindi opportuno fissare un coefficiente che consenta la conversione delle suddette quotazioni;

considerando che nella constatazione dei prezzi sui mercati rappresentativi del Regno Unito è necessario tener conto dell'importanza relativa dell'allevamento bovino in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord; che a tal fine è opportuno applicare al prezzo medio dei bovini adulti constatato sui mercati della Gran Bretagna e al prezzo medio dei bovini adulti constatato sui mercati dell'Irlanda del Nord un coefficiente specifico che rifletta l'importanza della produzione in queste due regioni del Regno Unito;

considerando che, per avere costantemente un quadro completo della situazione del mercato, è necessario disporre dei prezzi di talune categorie di bovini il cui peso vivo è uguale o inferiore a 300 kg;

considerando che, a seguito soprattutto di disposizioni di ordine veterinario o sanitario, gli Stati membri interessati potrebbero essere indotti ad adottare misure aventi ripercussioni sui corsi; che, in tale ipotesi, non è sempre giustificato, nella constatazione del prezzo sul mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato; che è quindi opportuno prevedere taluni criteri che consentano alla Commissione di tener conto di tale situazione;

considerando che, ai fini di una migliore sorveglianza dell'andamento del mercato comunitario per le categorie di bovini diversi dai bovini adulti, è opportuno prevedere il rilevamento dei prezzi relativi a tali categorie; che è opportuno introdurre per gli Stati membri rappresentativi di questi diversi tipi di bovini gli allegati III, IV e V che specificano gli elementi da prevedere per il rilevamento dei prezzi di ciascuna delle suddette categorie;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3270/94 (⁴);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere de1 comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. (4) GU L 339 del 29. 12. 1994, pag. 48.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

- 1. Il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, dei prezzi dei bovini adulti constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi, nella fase del commercio all'ingrosso, in ogni Stato membro produttore.
- 2. L'elenco dei mercati rappresentativi dei bovini per Stato membro figura negli allegati da II a V del presente regolamento secondo le categorie di bovini citate in tali allegati.
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi per ciascuna categoria di bovini. Tali elementi possono essere riveduti in base all'andamento della commercializzazione dei bovini in ciascuno Stato membro.
- I coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti qualora si constatino cambiamenti della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro rispetto a quello della Comunità.

Articolo 2

- 1. Il prezzo dei bovini adulti sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascuna categoria e qualità, dei prezzi constatati per le categorie e qualità di bovini adulti e delle loro carni durante un periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione nello stesso Stato membro ad un'identica fase del commercio all'ingrosso.
- 2. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno dei vari mercati. Per i mercati tenuti più volte durante il periodo di sette giorni di cui al paragrafo 1, il prezzo di ciascuna categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in ciascun giorno di mercato, nello stesso mercato fisico. Se nel corso di una settimana il prezzo non viene registrato su un determinato mercato e per una categoria precisa, il prezzo di questa categoria dello Stato membro è il prezzo risultante dalla media aritmetica degli altri mercati.
- 3. Per quanto riguarda il Regno Unito, ai prezzi medi ponderati dei bovini constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono applicati i coefficienti speciali fissati nell'allegato II, punto K.3.
- 4. Qualora i corsi non risultino dal prezzo peso vivo, tasse escluse, ai corsi delle varie categorie e qualità si applicano i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II, punti D, E, F, I e J.

Articolo 3

- 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giovedì di ogni settimana, i corsi delle categorie di bovini adulti registrati sui loro mercati rappresentativi.
- 2. In mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note.

Articolo 4

Qualora uno o più Stati membri adottino, specie per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può autorizzare lo Stato membro:

- a non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in questione,
- ovvero a prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'applicazione delle suddette misure.

Articolo 5

- 1. Il prezzo medio comunitario, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e tre settimane, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato III A, dei prezzi dei bovini di cui sopra, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.
- 2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso.
- 3. Sono fissati nell'allegato III:
- a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini di cui al paragrafo 1; tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche lattiere esistente nella Comunità;
- b) le razze e la qualità dei bovini in oggetto;
- c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.
- 4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 6

ΙT

- 1. Il prezzo medio comunitario, espresso in peso vivo, dei bovini magri di età media compresa tra sei e dodici mesi, di sesso maschile, di peso medio pari o inferiore a 300 kg, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato IV A, dei prezzi dei bovini suddetti, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.
- 2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso.
- 3. Sono fissati nell'allegato IV:
- a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini di cui al paragrafo 1; tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche nutrici esistente nella Comunità;
- b) le razze e qualità dei bovini in oggetto;
- c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.
- 4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 7

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli da macello allevati principalmente con latte o preparazioni a base di latte e macellati verso l'età di sei mesi, è pari alla media, ponderata

- mediante i coefficienti fissati nell'allegato V A, dei prezzi dei bovini suddetti, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.
- 2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati nel centro o nei centri di quotazione di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, eventualmente ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini nella fase di entrata nel macello durante un periodo di sette giorni.
- 3. Sono fissati nell'allegato V:
- a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini di cui al paragrafo 1; tali coefficienti sono fissati in base ai dati relativi alla produzione netta (macellazioni) di vitelli nella Comunità;
- b) le qualità dei bovini in oggetto;
- c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.
- 4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni delle carcasse di bovini di cui al paragrafo 1 constatate nei rispettivi centri di quotazione durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 610/77 è abrogato con effetto dal 31 dicembre 1998.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Coefficienti da applicare per il calcolo dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità

	Bovini adulti	Vacche	Giovenche	Vitelloni (vitelli giovani)	Buoi	Tori
Belgio	3,8	4,2	6,0	6,3	_	_
Danimarca	2,6	3,0	2,1	5,1	3,7	1,6
Germania	19,5	21,2	19,8	_	_	_
Grecia	0,7	1,0	0,4	1,4	_	_
Spagna	7,5	10,9	4,5	5,4	_	_
Francia	25,8	31,6	42,6	48,3	36,4	98,4
Irlanda	9,0	8,9	10,1		27,8	_
Italia	9,4	10,3		25,0	_	_
Lussemburgo	_				_	_
Paesi Bassi	5,5	6,5		4,7	_	_
Austria	_			_	_	_
Portogallo	1,7	2,4	1,0	3,8	2,9	_
Finlandia	_			_	_	_
Svezia	_			_	_	_
Regno Unito	14,5		13,5	_	29,2	_

ALLEGATO II

Elementi presi in considerazione per determinare i prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

A. BELGIO

1. Mercato rappresentativo

Anderlecht, Brugge, Ciney

2. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficiente di ponderazione
Taureaux/Stieren:	
— Cul-de-poulain/dikbil	24
— Assimilés/gelijkgestelde	6
 Bonne conformation/goedgevormde 	6
— 60 %	6
— 55 %	3
Génisses/Vaarzen:	
— Cul-de-poulain/dikbil	2
— Assimilés/gelijkgestelde	2
 Bonne conformation/goedgevormde 	2
— Ordinaire/gewone	3
Vaches/Koeien:	
— Cul-de-poulain/dikbil	8
— Assimilés/gelijkgestelde	8
 Bonne conformation/goedgevormde 	7
— 55 %	8
— 50 %	11
 Fabrication/verwerking 	4

B. DANIMARCA

1. Mercati rappresentativi (centro di quotazione)

København

2. Mercati rappresentativi (fisici)

Aalborg, Århus, Skærbæk, Odense, Kolding, Kliplev, Horsens, Hobro

3. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficienti di ponderazione
Ungtyre, < 500 kg, super	5,4
Ungtyre, < 500 kg, extra	14,2
Ungtyre, < 500 kg, 1. Klasse	8,6
Ungtyre, < 500 kg, 2. Klasse	2,4
Tyre, prima	0,3
Tyre, 1. Klasse	0,2
Stude, prima	0,5
Stude, 1. Klasse	1,1
Stude, 2. Klasse	0,1
Kvier, prima	11,1
Kvier, 1. Klasse	3,4
Kvier, 2. Klasse	0,7
Unge Køer, prima	11,8
Unge Køer, 1. Klasse	3,4
Ældre Køer, prima	11,0
Ældre Køer, 1. Klasse	11,6
Ældre Køer, 2. Klasse	8,5
Køer, 3. Klasse	5,7

C. GERMANIA

IT

1. Mercati rappresentativi

Mercati	Qualità considerate	
München	Tutte le qualità	
Augsburg	Tutte le qualità	
Memmingen	Tutte le qualità	

2. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficienti di ponderazione
Färsen A	9,8
Färsen B	11,7
Färsen C	1,1
Kühe A	12,1
Kühe B	34,4
Kühe C	23,4
Kühe D	7,5

D. GRECIA

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

Αλεξανδρούπολη (Alexandroupoli)

Σέρρες (Serres) Τρίκαλα (Trikala)

Βέροια (Veroia)

2. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
Μόχος ΑΑ	60	25,0
(Jeunes bovins AA)		
Μόχος Α	58	22,7
(Jeunes bovins A)		
Μόχος Β	56	45,3
(Jeunes bovins B)		
Μόχος Γ	53	0,6
(Jeunes bovins C)		
Δάμαλις B (Génisses B)	53	1,4
Δάμαλις Γ (Génisses C)	50	1,3
Bόειον B (Vaches B)	52	2,3
Βόειον Γ (Vaches C)	48	1,4

E. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

a)	Centri di quotazione	Qualità considerate
	Ebro	Tutte le qualità
	Mercolleida	Tutte le qualità
	Segovia	Tutte le qualità
	Binefar	Tutte le qualità
	Barcelona	Tutte le qualità
b)	Mercati	Qualità considerate
	Talavera de la Reina (Toledo)	Tutte le qualità
	Santiago de Compostela	Tutte le qualità
	Salamanca	Tutte le qualità
	Pola de Siero	Tutte le qualità

2. Categorie, qualità e coefficienti

Coefficienti di conversione in peso	Coefficienti di ponderazione
58	47
56	9
47	18
54	2
59	24
	in peso 58 56 47 54

F. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

a) Bovini giovani

Centro di quotazione Qualità considerate

Jeunes bovins E, U, R, O

b) Altri bovini

Paris

Mercati	Qualità considerate
Agen	génisses U, R, O; vaches U, R, O, P; taureaux U, R
Arras	bœufs R, O; génisses U, R, O; vaches R, O, P
Châteaubriant	bœufs R, O; génisses R, O; vaches R, O, P
Cholet	bœufs E, U, R, O; génisses E, U, R, O; vaches U, R, O, P; taureaux U, R
Clisson	bœufs E, U, R, O; génisses E, U, R, O; vaches U, R, O, P; taureaux U, R
Fougères	bœufs U, R, O; génisses U, R, O; vaches R, O, P; taureaux U, R
Laissac	génisses U, R, O; vaches R, O, P; taureaux U, R
Laval	bœufs U, R, O; génisses U, R, O; vaches R, O, P; taureaux U, R
Lyon — Corbas	bœufs U, R, O; génisses U, R, O; vaches R, O, P
Nancy	bœufs R, O; génisses R, O; vaches O, P
Parthenay	bœufs U, R, O; génisses E, U, R, O; vaches U, R, O, P; taureaux U, R
Rouen — Tourville	bœufs R, O; génisses O, vaches O, P; taureaux R
Sancoins	bœufs E, U, R, O; génisses E, U, R, O; vaches U, R, O, P; taureaux U, R
Saint-Christophe-en-Brionnais	bœufs E, U, R; génisses E, U, R, O; vaches U, R, O, P; taureaux U, R
Valenciennes	bœufs E, U, R, O; génisses E, U, R, O; vaches U, R, O, P; taureaux U, R

2. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
Jeunes bovins E	62	1,55
Jeunes bovins U	60	11,40
Jeunes bovins R	58	9,11
Jeunes bovins O	56	8,12
Taureaux U	60	1,08
Taureaux R	58	1,39
Bœufs E	60	0,15
Bœufs U	58	1,05

Bœufs R	56	2,97
Bœufs O	53	3,82
Génisses E	60	0,53
Génisses U	58	3,19
Génisses R	56	5,48
Génisses O	53	3,73
Vaches U	57	3,96
Vaches R	54	9,91
Vaches O	52	18,24
Vaches P	48	14,33

G. IRLANDA

IT

1. Mercati rappresentativi

Mercati	Qualità considerate
Bandon	Tutte le qualità
Kilkenny	Tutte le qualità
Maynooth	Tutte le qualità
Roscommon	Tutte le qualità

2. Categorie, qualità e coefficienti

Steers I 18 Steers III 13 Steers IVI 12 Steers IVI 3 Steers VIIII 9 Heifers IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Categorie e qualità	Coefficienti di ponderazione
Steers III 12 Steers IV 3 Steers V 3 Heifers I 9 Heifers III 14 Heifers III 4 Cows I 9	Steers I	18
Steers IV 3 Steers V 3 Heifers I 9 Heifers III 14 Heifers III 4 Cows I 9	Steers II	13
Steers V 3 Heifers I 9 Heifers III 14 Heifers III 4 Cows I 9	Steers III	12
Heifers I 9 Heifers II 14 Heifers III 4 Cows I 9	Steers IV	3
Heifers II 14 Heifers III 4 Cows I 9	Steers V	3
Heifers III 4 Cows I 9	Heifers I	9
Cows I 9	Heifers II	14
	Heifers III	4
	Cows I	9
Cows II 12	Cows II	12
Cows III 3	Cows III	3

H. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

•	Mercati rappresentativi	
	Mercati	Qualità considerate
	Montichiari	Vitelloni 1ª e 2ª qualità
	Modena	
	Vicenza	
	Cremona	Vacche 1ª e 2ª qualità
	Oderzo	
	Modena	
	Vicenza	
	Parma	
	Cremona	Vacche 3ª qualità
	Parma	
	Modena	
	Montichiari	

2. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficienti di ponderazione
Vitelloni 1ª qualità	7
Vitelloni 2ª qualità	13
Vacche 1ª qualità	5
Vacche 2ª qualità	52
Vacche 3ª qualità	23

I. PAESI BASSI

1. Mercati rappresentativi

's Hertogenbosch, Leiden, Zwolle

2. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
Stieren S	66	0
Stieren E	61	1
Stieren 1	57	3
Stieren 2	54	5
Stieren 3	50	1
Vrouwelijk vee S	65	2
Vrouwelijk vee E	60	6
Vrouwelijk vee 1	53	14
Vrouwelijk vee 2	49	44
Vrouwelijk vee 3	45	13
Vrouwelijk vee worst	45	11

J. PORTOGALLO

1. Mercati rappresentativi (regione di quotazione)

Mercati	Coefficienti di ponderazione	Qualità considerate
Entre Douro e Minho	20	Novilhos, Novilhas e Vacas
Beira Litoral	20	Novilhos, Novilhas e Vacas
Ribatejo Oeste	30	Novilhos, Novilhas e Vacas
Alentejo	30	Novilhos, Novilhas e Vacas

2. Categorie, qualità e coefficienti

Categorie e qualità	Coefficienti di conversione in peso vivo	Coefficienti di ponderazione
Entre Douro e Minho		
Novilho R	55-58	55
Novilha O	50-53	10
Vaca O	45-48	35
Beira Litoral		
Novilho R	55-58	60
Novilha O	50-53	10
Vaca O	45-48	20
Boi R		10
Ribatejo Oeste		
Novilho R	58-60	65
Novilha O	53-55	25
Vaca O	48-50	10
Alentejo		
Novilho R	58-60	70
Novilha O	53-55	15
Vaca O	48-50	15

K. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

Mercati

Qualità considerate

a) Gran Bretagna

Ashford Heifers light, medium/heavy

Avon Steers heavy, heifers medium/heavy

Ayr I Steers light, medium, heavy; heifers medium/heavy

Bridgnorth Steers medium, heifers light, medium/heavy

Carlisle Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

heavy

Chippenham Steers medium, heavy; heifers medium/heavy

Darlington Heifers light, medium/heavy

Derby II Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

heavy

Edinburg II Steers light; heifers light

Exeter Steers medium, heavy; heifers light, medium/heavy
Frome Steers medium, heavy; heifers light, medium/heavy
Gaerwen Steers medium, heavy; heifers medium/heavy

Gloucester Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

heavy

Haverfordwest Steers medium, heavy; heifers medium/heavy

Hull Steers heavy

Inverurie II Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

heavy

Lanark Steers light, medium, heifers light

Malton Steers light, medium, heavy; heifers light

Maud Steers medium, heavy; heifers light, medium/heavy

Melton Mowbray Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

heavy

Newark Steers light, medium; heifers light

Newark II Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

heavy

Northampton II Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

heavy

Norwich Steers light, medium, heavy

Oswestry Steers light, medium; heifers light

Perth Steers medium, heavy

Preston Steers light, medium; heifers light

Reston Steers medium, heavy; heifers light, medium/heavy
Ripon Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

heavy

Rugby Steers light, medium, heavy; heifers light, medium/

eavy

Rugby II Steers medium, heavy; heifers light, medium

		Categorie e qualità	Coefficienti di ponderazione
a)	Gran Br	etagna	
	Steers ligh	nt (370-464 kg)	26,3
	Steers me	dium (465-555 kg)	27,6
	Steers hea	vy (556 kg and over)	13,2
	Heifers lig	ght (330-399 kg)	17,1
	Heifers m	edium/heavy (400 kg and over)	15,8
b)	Irlanda	del Nord	
	Steers:	— Light	1
		— Medium	16
		— Heavy	43
	Heifers:	— Light	1
		— Medium/heavy	39
C	nefficienti	di ponderozione speciali	

3. Coefficienti di ponderazione speciali

Gran Bretagna:	88,5
Irlanda del Nord:	11,5

ALLEGATO III

Rilevamento dei prezzi dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e tre settimane

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Germania:	27,5
Spagna:	7,0
Francia:	24,4
Irlanda:	6,9
Italia:	11,4
Paesi Bassi:	9,2
Regno Unito:	13,6

B. GERMANIA

1. Mercati rappresentativi

Mancando mercato pubblici, i prezzi vengono rilevati dagli organi ufficiali presso le camere dell'agricoltura, le cooperative e i sindacati agricoli.

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
— Schwarzbunte Bullenkälber	35,4
— Rotbunte Bullenkälber	5,4
— Kreuzungskälber zur Mast (Bullenkälber)	3,4
— Fleckvieh	44,8
— Braunvieh	11,0

C. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Aviles (Asturias), León (Castilla y León)

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Descalostrados:	
— Tipo frisón, calidad buena	50
— Tipo cruzado, calidad buena	50

D. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint Étienne

Qualità	Coefficienti di ponderazione
 Vitelli maschi incrociati, di buona conforma- zione, destinati all'allevamento, tipo leggero 	30
 Vitelli maschi di razza lattiera, di conforma- zione abbastanza buona, destinati all'ingrasso 	70

E. IRLANDA

IT

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Maynooth

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
— Dairy male rearing calves	50
 Beef male rearing calves 	50

F. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

- a) Modena, Parma, Vicenza
- b) prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
a) vitelli maschi, di razza lattiera:	
— d'origine comunitaria	40
— importati da paesi terzi	15
b) vitelli maschi, di razza da carne, di qualsiasi provenienza	45

G. PAESI BASSI

1. Mercati rappresentativi

Leeuwarden, Zwolle, Den Bosch, Leiden, Doetinchem

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Nuchtere stierkalveren voor de mesterij, 1e kwaliteit:	
— zwartbont	50
— roodbont	25
— vleesras	25

H. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

circa 35 mercati (England and Wales)

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Rearing calves, first and second quality:	
— from dairy bulls	58
— from beef bulls	42

ALLEGATO IV

Rilevamento dei prezzi dei bovini magri di età compresa tra sei e dodici mesi e di peso vivo pari o inferiore a 300 kg

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Spagna	17,6
Francia:	43,3
Irlanda:	12,0
Italia:	7,3
Regno Unito:	19,8

B. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Salamanca (Castilla y León) Talavera (Castilla-La Mancha)

2. Qualità e coefficienti

	Qualità	Coefficienti di ponderazione
Pasteros:		
— tipo cruzado		65
— tipo país		35

C. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Race charolaise de conformation U	35
Race charolaise de conformation R	35
Race limousine de conformation U	30

D. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Maynooth, Kilkenny, Roscommon

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Weanling steers and yearling steers	
— from the dairy type	50
— from the beef type	50

E. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

- a) Modena, Parma, Montichiari
- b) prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
vitelli maschi (vitelli), di razza da latte	50
vitelli maschi (vitelli), di razza da carne	50

F. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

35 mercati circa (England and Wales)

Qualità	Coefficienti di ponderazione			
Steers: 200-299 kg:				
— from dairy steers	50			
— from beef steers	50			

ALLEGATO V

Rilevamento dei prezzi dei vitelli da macello macellati verso i sei mesi di età

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Belgio	7,4
Francia	38,4
Italia	24,2
Paesi Bassi	30,0

B. BELGIO

1. Centri di quotazione (macelli)

Province di Anversa e del Limburgo

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione E, U e R

C. FRANCIA

1. Centri di quotazione

Commissioni paritetiche delle regioni Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord-Ouest, Ouest

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), tutte le classi di conformazione E, U, R, O

D. ITALIA

1. Centri di quotazione (macelli)

Bergamo, Modena, Venezia, Vercelli

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione U, R, O

E. PAESI BASSI

1. Centri di quotazione (macelli)

Apeldoorn, Nieuwekerk a/d IJssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione			
Vleeskalveren (vitelli a carne bianca)				
zwartbont	65			
— roodbont	35			

Tutte le classi di conformazione

REGOLAMENTO (CE) N. 2706/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

^(*) GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4. (*) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto-frutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione		
0702 00 00	052	104,2		
	204	85,2		
	624	289,0		
	999	159,5		
0707 00 05	052	80,8		
	204	85,3		
	999	83,1		
0709 90 70	052	93,5		
	204	105,7		
	628	156,1		
	999	118,4		
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	31,8		
	204	45,0		
	999	38,4		
0805 20 10	204	63,9		
	999	63,9		
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,				
0805 20 90	052	59,0		
	464	294,2		
	999	176,6		
0805 30 10	052	59,6		
	600	71,1		
	999	65,3		
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	16,5		
	064	45,1		
	400	85,4		
	404	51,4		
	999	49,6		
0808 20 50	064	62,4		
	400	93,1		
	720	50,7		
	999	68,7		

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2707/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1998

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (3), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 (5); che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione (...) di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %; che il regolamento (CE) n. 2591/98 della Commissione (6) ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1998/99 e la relativa percentuale di maggiorazione; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 21,820 ECU/100 kg.
- 2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
- 62,370 ECU/kg per la Spagna,
- 52,165 ECU/kg per la Grecia,
- 84,480 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45. (2) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4. (4) GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23. (5) GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 324 del 2. 12. 1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2708/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle Azzorre e a Madera di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/98 (4); che per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni suine destinati alle Azzorre e a Madera è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che tenendo conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, conformemente a quanto indicato in allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (5), a decorrere dal 1º gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1/ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1725/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²) GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1. (³) GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95. (4) GU L 260 del 23. 9. 1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGAT0

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità

(in EUR/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 9000	18,1
0203 12 11 9100	27,1
0203 12 19 9100	18,1
0203 19 11 9100	18,1
0203 19 13 9100	27,1
0203 19 15 9100	18,1
0203 19 55 9110	30,7
0203 19 55 9310	30,7
0203 21 10 9000	18,1
0203 22 11 9100	27,1
0203 22 19 9100	18,1
0203 29 11 9100	18,1
0203 29 13 9100	27,1
0203 29 15 9100	18,1
0203 29 55 9110	30,7

Nota: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).»

REGOLAMENTO (CE) N. 2709/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/98 (4); che, per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni destinati alle isole Canarie, è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che, tenendo conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente a quanto indicato nell'allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (5), a decorrere dal 1º gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1/ECU; che, per i motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1487/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63. (4) GU L 260 del 23. 9. 1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

${\it «ALLEGATO~II}$

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in EUR/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto		
0203 21 10 9000	18,1		
0203 22 11 9100	27,1		
0203 22 19 9100	18,1		
0203 29 11 9100	18,1		
0203 29 13 9100	27,1		
0203 29 15 9100	18,1		
0203 29 55 9110	30,7		

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.*

REGOLAMENTO (CE) N. 2710/98 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1998

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (²) GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125. (*) GU L 315 del 25. 11. 1998, pag. 7.

ľT

$ALLEGATO\ I$ Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (²) (in ECU/t)		
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	40,07	30,07		
	di qualità media (¹)	50,07	40,07		
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	39,37	29,37		
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	39,37	29,37		
	di qualità media	76,87	66,87		
	di bassa qualità	97,04	87,04		
1002 00 00	Segala	101,20	91,20		
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	101,20	91,20		
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (³)	101,20	91,20		
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	103,88	93,88		
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	103,88	93,88		
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	101,20	91,20		

⁽¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

^{— 3} ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

^{— 2} ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 1. 12. 1998 al 14. 12. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (**)	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	113,54	99,68	88,40	74,67	136,65 (*)	126,65 (*)	75,52 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	_	10,41	1,52	8,40	_	_	_
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	23,80	_	_	_	_	_	_

^(*) Fob Duluth.

- 2. Trasporto/costi: Golfo del Messico Rotterdam: 10,88 ECU/t; Grandi Laghi Rotterdam: 21,13 ECU/t.
- 3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2) : 0,00 ECU/t (SRW2).

^(**) Premio negativo di importo pari a 10 ECU/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra

del 29 ottobre 1998

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Bulgaria al programma comunitario nel settore della gioventù

(98/714/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Bulgaria, dall'altra (¹),

visto il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra (²), relativo alla partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Bulgaria può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della gioventù;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Bulgaria alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La Bulgaria partecipa al programma della Comunità europea «Gioventù per l'Europa», conformemente alle condizioni e alle modalità precisate negli allegati I e II, che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata del programma «Gioventù per l'Europa».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1998.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente N. MIHAILOVA

⁽¹⁾ GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 2. (2) GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 25.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA BULGARIA AL PROGRAMMA «GIOVENTÙ PER L'EUROPA»

- 1. La Bulgaria partecipa a tutte le azioni del programma «Gioventù per l'Europa» (in appresso denominato «il programma») nel rispetto fatte salve disposizioni contrarie della presente decisione degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa» (¹).
- 2. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e degli individui delle Bulgaria aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e gli individui aventi diritto nella Comunità.
 - Le azioni di preparazione e di formazione linguistica riguardano le lingue ufficiali della Comunità. In casi eccezionali, qualora l'attuazione dei programmi lo richieda, si potranno accettare altre lingue.
- 3. Per garantire la dimensione comunitaria del programma, le azioni e i progetti transnazionali proposti dalla Bulgaria devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nel quadro dell'attuazione del programma, in base alla natura delle attività, al numero dei partecipanti al progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma. Le azioni e i progetti portati avanti soltanto dalla Bulgaria e da Stati EFTA che aderiscono all'accordo SEE o da altri paesi terzi, compresi quelli che, avendo concluso un accordo di associazione con la Comunità, possono partecipare ai programmi, non beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità.
- 4. Conformemente alle disposizioni in materia contenute nella decisione relativa al progamma «Gioventù per l'Europa», la Bulgaria fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie al coordinamento e all'organizzazione dell'attuazione dei programmi.
- 5. La Bulgaria versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità per coprire i costi della sua partecipazione al programma (cfr. allegato II).
 - Il Comitato di associazione sarà autorizzato a adeguare tale contributo ogniqualvolta ciò sia necessario.
- 6. Gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria si impegneranno al massimo, nel quadro delle attuali disposizioni, per favorire la libera circolazione e il soggiorno dei giovani e delle altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Bulgaria e la Comunità a causa della loro partecipazione ad azioni coperte dalla presente decisione.
- 7. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee in merito al controllo e alla valutazione del programma di cui all'articolo 9 della decisione relativa al programma «Gioventù per l'Europa», la partecipazione della Bulgaria al programma è sorvegliata costantemente e congiuntamente dalla Commissione e dalla Bulgaria. La Bulgaria presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività intraprese dalla Comunità in questo contesto.
- 8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 6 della decisione relativa al programma «Gioventù per l'Europa», la Bulgaria è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche del comitato. La Commissione informerà la Bulgaria circa i risultati di tali riunioni periodiche.
- 9. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali della Comunità.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA BULGARIA AL PROGRAMMA «GIOVENTÙ PER L'EUROPA»

- 1. Il contributo finanziario della Bulgaria copre i seguenti elementi:
 - le sovvenzioni o gli altri aiuti finanziari accordati ai partecipanti bulgari nel quadro del programma;
 - l'aiuto finanziario dei programmi al funzionamento dell'agenzia nazionale;
 - i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione europea e determinati dalla partecipazione della Bulgaria.
- 2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti nel quadro del programma da beneficiari e agenzie nazionali bulgari non deve eccedere il contributo versato dalla Bulgaria, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora la partecipazione pagata dalla Bulgaria al bilancio generale delle Comunità europee, dopo deduzione dei costi amministrativi aggiuntivi, fosse maggiore della somma globale dei sussidi o di altro sostegno finanziario ricevuto in base al programma dai beneficiari bulgari e dall'agenzia nazionale, la Commissione trasferirà il saldo al successivo esercizio di bilancio, e sarà dedotto dalla partecipazione dell'anno successivo. Nel caso tale tipo di saldo sussistesse alla fine del programma l'ammontare corrispondente sarà rimborsato alla Bulgaria.

- 3. Il contributo annuo della Bulgaria è il seguente:
 - 273 000 ecu nel 1998 per la sua partecipazione alle azioni AI, BI, C ed E. 18 000 di essi copriranno i costi amministrativi supplementari connessi alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.
 - 385 000 ecu nel 1999 per la sua partecipazione a tutte le azioni del programma, eccetto l'azione D. 25 000 di essi copriranno i costi amministrativi supplementari connessi alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Bulgaria.
- Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Bulgaria.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio del 1999, la Commissione invia alla Bulgaria una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

Il calcolo del contributo annuo è basato sulla partecipazione ad un intero esercizio finanziario. Se la decisione del Consiglio di associazione entra in vigore nel corso dell'anno, il contributo per tale anno viene adeguato tenendo conto dello stato di attuazione dei programmi per quell'anno in particolare.

La Bulgaria versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo la spedizione di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Bulgaria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu (¹), maggiorato dell'1,5 %.

- 5. La Bulgaria paga i costi amministrativi supplementari di cui al paragrafo 3, attingendo dal suo bilancio nazionale.
- 6. La Bulgaria paga inoltre, attingendo dal suo bilancio nazionale rispettivamente del 1998 e del 1999, 5 100 ecu e 108 000 ecu dei rimanenti costi del suo contributo annuo di cui al paragrafo 3.

Con riserva delle consuete procedure di programmazione Phare, i restanti 249 900 ecu e 252 000 ecu sono coperti dai programmi indicativi nazionali annuali Phare per la Bulgaria rispettivamente del 1998 e del 1999.

⁽¹) Tasso pubblicato mensilmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee — Serie C.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1998

che chiarifica l'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume

[notificata con il numero C(1998) 3685]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/715/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/98 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

- considerando che è necessario migliorare la comparabilità tra gli Stati membri dei dati relativi alle variazioni del prodotto interno lordo (PIL) reale, sia ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (3) e della risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità e di crescita (Amsterdam, 17 giugno 1997) (4) che, più in generale, ai fini di una sorveglianza multilaterale;
- considerando che la realizzazione e la supervisione dell'Unione economica e monetaria richiedono informazioni comparabili, aggiornate ed affidabili sulla struttura e l'evoluzione economica di ciascuno Stato membro;
- (3) considerando che la Commissione deve contribuire alla gestione dell'Unione economica e monetaria e, in particolare, riferire al Consiglio sulla situazione di bilancio e sull'ammontare del debito nazionale negli Stati membri;
- (4) considerando che i conti economici in termini reali, ossia rettificati per tener conto delle variazioni di prezzo, rappresentano uno strumento fondamen-

tale per analizzare la situazione economica e di bilancio di un paese, purché siano elaborati sulla base di principi univoci e che non si prestino a interpretazioni diverse; considerando che, a tal fine, è opportuno approfondire e rafforzare le raccomandazioni relative al calcolo dei dati a prezzi costanti contenute nel regolamento (CE) n. 2223/96;

- considerando che la Commissione deve utilizzare aggregati di contabilità nazionale in termini reali ai fini della politica comunitaria e, in particolare, per la supervisione del patto di stabilità e di crescita;
- considerando che per valutare la gravità della recessione economica gli Stati membri devono in linea di massima prendere come riferimento un'eventuale diminuzione annuale del PIL reale almeno dello 0,75 % e che un superamento del valore di riferimento in seguito ad una grave recessione economica è eccezionale solo nella misura in cui il PIL in termini reali registra una diminuzione annuale almeno del 2 %;
- (7) considerando che la Commissione deve mettere a disposizione degli utilizzatori a scadenze precise i risultati dei conti in termini reali di tutti gli Stati membri elaborati in base alle disposizioni della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la supervisione della convergenza economica e monetaria;
- considerando che le disposizioni della presente decisione rappresentano il primo passo verso un insieme di regole contabili comuni applicabili ai conti in termini reali degli Stati membri per le esigenze della Comunità, consentendo così di ottenere risultati che siano comparabili tra gli Stati membri e presentino una qualità sufficiente;

⁽¹⁾ GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

^(*) GU L 58 del 27. 2. 1998, pag. 1. (*) GU L 209 del 2. 8. 1997, pag. 6. (*) GU L 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.

considerando che i risultati dei conti in termini reali per le esigenze della Comunità devono essere oggetto di trattamenti statistici e di comunicazioni alla Commissione alle date previste dal succitato regolamento (CE) n. 2223/96 e dal regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (1);

IT

- (10) considerando che tuttavia, tenuto conto dell'importanza dei conti in questione e del livello di dettaglio, nonché della situazione degli Stati membri per quanto riguarda le statistiche, devono essere concesse, in via eccezionale e temporanea, deroghe alle scadenze per la messa in opera delle presenti disposizioni agli Stati membri che, oggettivamente, non sono in posizione tale da potersi conformare alle regole previste dalla presente decisione al momento dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96;
- considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del programma statistico della Comunità europea, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2) e del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Finalità

La presente decisione si prefigge il fine di chiarire i principi delle misure di prezzo e di volume contenuti nel capitolo 10 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/ 96, in considerazione della necessità di armonizzare ulteriormente tali misure.

I chiarimenti forniti nella presente decisione dovranno essere presi in considerazione per la compilazione dei dati da comunicare a Eurostat a iniziare dalla prima trasmissione di dati di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, per lo meno per i dati riferiti al 1995 e agli anni seguenti.

Articolo 2

Chiarimenti ai principi generali delle misure di prezzo e di volume

La parte I dell'allegato I della presente decisione espone i chiarimenti apportati ai principi generali da applicare per le misure di prezzo e di volume di cui al capitolo 10 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, in particolare per quanto riguarda il livello elementare di aggregazione, la scelta della formula dell'indice e la scelta dell'anno base.

Articolo 3

Classificazione dei metodi per prodotto

Le parti II e III dell'allegato I alla presente decisione definiscono, per taluni tipi di prodotti, una classificazione dei metodi, che vengono suddivisi in metodi piú adeguati, metodi alternativi che possono essere utilizzati qualora i metodi più adeguati non possano essere applicati e metodi da non applicare a decorrere dalla prima trasmissione di dati a Eurostat ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96.

Articolo 4

Programma di ricerca

Qualora, se taluni prodotti, l'allegato I alla presente decisione non indichi la classificazione dei metodi di cui all'articolo 3, essa sarà definita tenendo conto dei risultati di un programma di ricerca che sarà ultimato entro la fine dell'anno 2000 e della decisione del Comitato del programma statistico della Comunità europea.

Articolo 5

Periodi transitori

L'allegato II alla presente decisione fissa, per ciascuno Stato membro, periodi transitori per quanto riguarda l'applicazione dei principi di cui all'articolo 2.

Gli Stati membri possono inoltre chiedere che periodi transitori siano loro accordati per quanto riguarda l'applicazione dei metodi di cui all'articolo 3; una decisione in materia sarà presa al più tardi entro la fine dell'anno 1998.

Qualora uno Stato membro cui è stato accordato un periodo transitorio presenti, per un anno determinato, una diminuzione del PIL in termini reali calcolato secondo i metodi nazionali in vigore, esso assisterà per quanto possibile Eurostat nella valutazione dell'impatto dell'effetto di ogni eventuale deviazione dai principi enunciati nella presente decisione.

Articolo 6

Inventario

Gli Stati membri trasmettono a Eurostat, al più tardi entro la fine dell'anno 2002, un inventario completo delle procedure e delle statistiche di base utilizzate per misurare il PIL in termini reali e i suoi componenti. L'inventario dovrà coprire almeno i metodi utilizzati nei conti defini-

⁽¹⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 4 (3) GU L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1998.

Per la Commissione Yves-Thibault DE SILGUY Membro della Commissione

ALLEGATO I

PARTE I

PRINCIPI GENERALI DI MISURAZIONE DEGLI INDICI DI PREZZO E DI VOLUME

I.1. Introduzione

IT

Le stime a prezzi costanti e a prezzi correnti sono di natura diversa per quanto riguarda taluni aspetti essenziali. Semplificando, si può affermare che i conti a prezzi correnti possono essere considerati come l'aggregazione, all'interno di un quadro contabile, di operazioni che hanno avuto luogo e che possono essere dimostrate. I conti a prezzi costanti descrivono, invece, la situazione economica di un anno determinato espressa con i prezzi di un altro anno. Nella realtà, le operazioni dell'anno corrente non avrebbero avuto luogo nella stessa maniera ai prezzi dell'altro anno.

I valori delle operazioni devono essere suddivisi nelle loro componenti di prezzo e di volume. In linea di massima, le componenti di prezzo devono includere gli scarti che traducono semplici variazioni di prezzo, mentre tutti gli altri cambiamenti devono essere compresi nella componente di volume (SEC 1995, punto 10.01). Per molti prodotti, tuttavia, l'applicazione pratica di questa scomposizione è tutt'altro che semplice (SEC 1995, punto 10.06). È pertanto opportuno adottare tutta una serie di regole per le misure di prezzo e di volume, che dovrebbero consentire di avvicinarsi alla scomposizione teorica ideale prezzo/volume ed essere applicabili in modo comparabile in tutti gli Stati membri.

La parte I espone i principi generali di questo quadro di riferimento, mentre le parti II e III esaminano in modo più dettagliato le procedure di valutazione, rispettivamente secondo l'ottica della produzione e quella della spesa.

I principi enunciati nella presente decisione si applicano ai dati annuali. È evidente che un principio fondamentale dovrebbe essere quello di fare in modo che i conti trimestrali siano coerenti con i conti annuali, affinché i conti trimestrali possano consentire di prevedere i risultati definitivi nel modo più preciso possibile. Le questioni specifiche relative ai conti trimestrali a prezzi costanti saranno trattate nel futuro manuale dedicato a questi conti.

Il capitolo 10 del SEC 1995 esprime una netta preferenza per un'impostazione contabile integrata ai calcoli a prezzi costanti (SEC 1995, punti 10.04 e 10.08). Nell'impostazione contabile, i lati della produzione e della spesa del PIL a prezzi costanti possono essere bilanciati ad un livello di prodotto dettagliato tramite le tavole delle risorse e degli impieghi. L'uso di tavole dettagliate di questo tipo consente di garantire la coerenza degli indici. Inoltre, i deflatori tratti da fonti diverse, quali gli IPC e gli IPP elaborati separatamente, possono essere messi a raffronto e verificati gli uni rispetto agli altri. Un sistema basato sulle tavole delle risorse e degli impieghi può combinare i migliori risultati delle due impostazioni (ossia l'approccio della produzione e quello della spesa) sia per i prezzi correnti che per i prezzi costanti.

I punti da 10.12 a 10.23 del SEC 1995 definiscono gli elementi da includere nelle componenti di prezzo e di volume. La componente volume deve comprendere gli effetti delle variazioni di qualità dei prodotti; ciò significa che gli indicatori di prezzo e di volume usati per calcolare i dati di contabilità nazionale dovrebbero essere corretti per tener conto di tali variazioni della qualità.

La coerenza delle correzioni della qualità apportate ai diversi indicatori deve essere sorvegliata con attenzione: diverse procedure di correzione della qualità possono portare a considerevoli differenze tra diversi indici dei prezzi per lo stesso prodotto.

Gli indicatori di volume saranno calcolati a un livello di ripartizione sufficientemente dettagliato, al fine di prendere in considerazione i cambiamenti strutturali. Ad esempio, nel trasporto ferroviario, il numero di passeggeri/chilometri dovrebbe essere ripartito per lo meno tra i viaggiatori di prima e di seconda classe; questo deve permettere di integrare nella componente volume, piuttosto che nella componente prezzo, gli effetti dovuti alle variazioni delle rispettive quote di biglietti di prima e di seconda classe.

In generale è preferibile procedere alla deflazione dei valori dell'anno corrente utilizzando un indice di prezzo adeguato piuttosto che procedere all'estrapolazione dei valori dell'anno base utilizzando un indice di quantità o di volume (SEC 1995, punto 10.32). Ciò consente di meglio prendere in considerazione gli effetti delle variazioni di qualità. I prezzi relativi, inoltre, hanno in genere una varianza inferiore a quella delle quantità relative e generano un errore di campionamento inferiore per quanto riguarda gli indici dei prezzi.

Se si calcolano i valori secondo l'impostazione prezzo quantità, le informazioni relative a questi due elementi possono servire a calcolare i dati a prezzi costanti (SEC 1995, punto 10.33). In questo caso, sarà opportuno effettuare correzioni esplicite per tener conto delle variazioni di qualità.

Il resto della parte I esamina i principi del SEC 1995 che richiedono chiarimenti.

I.2. Livello elementare di aggregazione

La misura di prezzo e di volume deve partire dalla ripartizione dettagliata dei prodotti appartenenti alle diverse categorie di operazioni. Per ogni prodotto di ciascuna categoria si deve determinare un indice di prezzo che consenta di procedere alla deflazione del valore a prezzi correnti, o un indicatore di volume che serva a estrapolare il valore dell'anno base. Idealmente, ogni prodotto dovrebbe poter essere analizzato separatamente e dovrebbe essere possibile stimare le sue variazioni pure di prezzo e di volume.

Nella pratica statistica, tuttavia, è necessario aggregare dei prodotti, il che implica che le variazioni di prezzo e di volume di prodotti differenti devono essere ponderate insieme. Le fonti statistiche da cui sono derivati gli indici dei prezzi e gli indicatori di volume possono seguire metodologie di ponderazione diverse (ossia formule o anni base differenti). Nei conti nazionali, tuttavia, un metodo di ponderazione coerente deve essere utilizzato per tutte le variabili (come esposto nelle sezioni seguenti). Se si utilizzano indici la ponderazione dei quali non è la stessa dei conti nazionali, si suppone implicitamente che si tratti di indici elementari, il cui schema di ponderazione non riveste particolare importanza. Di conseguenza, si può supporre che un indice di Laspeyres a ponderazione fissa equivalga a un indice di Passche o a un indice di Laspeyres ponderato rispetto all'anno precedente. È chiaro che l'ipotesi implicita, secondo la quale gli indici utilizzati sono elementari, è valida soprattutto se applicata a un livello molto dettagliato.

Di conseguenza, quanto più dettagliata è la composizione dei prodotti, tanto maggiore è la possibilità di ottenere risultati precisi. Ad un livello dettagliato, si può supporre che i prodotti siano più omogenei e diano origine a indici più vicini agli indici elementari e a schemi di ponderazione più dettagliati.

Il livello esatto di aggregazione al quale si applica, nei conti nazionali, l'ipotesi secondo la quale gli indici utilizzati sono elementari è denominata, ai fini del presente documento, il «livello elementare di aggregazione», e corrisponde spesso al numero di prodotti specificati nelle tavole delle risorse e degli impieghi utilizzate a scopo di bilanciamento.

Gli Stati membri dovranno adoperarsi per giungere all'elaborazione di una ripartizione dettagliata dei prodotti ai fini della deflazione. Il livello elementare di aggregazione, sia per la produzione che per tutte le categorie di uso (intermedio e finale), dovranno essere dettagliate per lo meno come il livello P60 del SEC 1995 che deve essere utilizzato per la presentazione a Eurostat delle tavole delle risorse e degli impieghi. Nella parte II del presente allegato (riguardante l'approccio della produzione) si precisano, per quanto riguarda talune categorie di prodotti, le ripartizioni minime addizionali da applicare per valutare i deflatori o gli indicatori di volume.

Principio 1

Per le misure di prezzo e di volume si utilizza un livello dettagliato di aggregazione dei prodotti. Tale livello, denominato «livello elementare di aggregazione», deve essere almeno dettagliato quanto il livello P60 del SEC 1995, sia per la produzione che per tutte le categorie di uso (intermedio e finale).

Nel caso in cui il regolamento SEC 1995 preveda deroghe per quanto riguarda la presentazione dei dati al livello P60 saranno utilizzati i dati nazionali più particolareggiati disponibili.

I.3. Scelta della formula dell'indice

Una volta definito il livello elementare di aggregazione, è opportuno ponderare gli indici di prezzo e di volume disponibili a tale livello, al fine di determinare le misure di prezzo e di volume di tutti gli aggregati di contabilità nazionale.

A tal fine, bisogna innanzitutto scegliere una formula dell'indice. I punti da 10.62 a 10.64 del SEC 1995 danno la preferenza agli indici di prezzo e di volume di Fisher, mentre l'indice di volume di Laspeyres e l'indice dei prezzi di Paasche sono considerati alternative accettabili. Nella pratica, un indice di Fisher presenta diversi inconvenienti, tra cui maggiori esigenze in materia di dati, la non additività delle cifre relative al volume e maggiore difficoltà per illustrare i dati agli utilizzatori.

Si preferisce pertanto, nella pratica, utilizzare indici di volume di Laspeyres e indici dei prezzi di Paasche per aggregare le misure di prezzo e di volume calcolate al livello elementare di aggregazione.

Principio 2

IT

Le misure di volume disponibili al livello elementare di aggregazione sono aggregate utilizzando la formula di Laspeyres per ottenere le misure di volume di tutti gli aggregati di contabilità nazionale. Le misure dei prezzi disponibili al livello elementare di aggregazione sono aggregate utilizzando la formula di Paasche per ottenere le misure dei prezzi di tutti gli aggregati di contabilità nazionale.

È tuttavia opportuno sottolineare che il SEC 1995 autorizza altresì l'utilizzazione degli indici di Fisher e che questo principio non si applica alle fonti di dati sui prezzi e sui volumi utilizzate nei conti nazionali: non è necessario calcolare sulla base di questo principio i dati al di sotto del livello elementare di aggregazione.

I.4. Scelta dell'anno base

L'indice di volume di Laspeyres utilizza valori relativi a un determinato anno al fine di ponderare le variazioni di volume dei componenti di un aggregato. È ora necessario definire qual'è l'anno dal quale le ponderazioni devono essere tratte.

A tal fine, è essenziale innanzitutto definire le espressioni «anno base» e «anno di riferimento»

Definizioni:

- l'«anno base» è l'anno i valori a prezzo corrente del quale sono utilizzati per ponderare le misure di prezzo e di volume ottenute al livello elementare di aggregazione;
- l'«anno di riferimento» è l'anno utilizzato per la trasmissione e la presentazione dei dati a prezzi costanti. In una serie di numeri indice si tratta dell'anno che prende il valore 100.

Si consideri ad esempio la seguente serie di numeri indice:

1990	1991	1992	1993	1994
100	105	108	112	120

Si supponga che le cifre siano state calcolate utilizzando ponderazioni relative all'anno 1990. Il 1990 è pertanto l'anno base, ma è anche l'anno di riferimento, poiché 1990 = 100. L'anno di riferimento può essere cambiato con facilità, e sostituito, ad esempio, con il 1993 (si dividano tutte le cifre per 112/100 affinché 1993 = 100):

1990	1991	1992	1993	1994
100/1,12	105/1,12	108/1,12	112/1,12	120/1,12

Una procedura del genere non modifica l'anno base, poiché le variazioni di anno in anno restano calcolate utilizzando ponderazioni del 1990.

In luogo di utilizzare un anno base fisso come nell'esempio precedente, si potrebbero prendere ogni anno le ponderazioni dell'anno precedente; ciò potrebbe, ad esempio, portare alla seguente serie di variazioni annuali:

1990	1991	1992	1993	1994
100	105	102	103	106

Per ciascuno di questi indici, t-1=100; l'anno di riferimento corrisponde pertanto all'anno base, ma cambia tutti gli anni. Si può con facilità esprimere la serie in base a un anno di riferimento, cambiando il riferimento. Si ottiene:

1990	1991	1992	1993	1994
100	105	107,1	110,3	116,9
(107,1 = 105 >	< 102/100; 110	$0,3 = 107,1 \times 1$	03/100, ecc.).	

È importante che la modifica dell'anno di riferimento non abbia conseguenze sugli indici annuali. Ciò è evidente per una serie semplice come quella dell'esempio citato, ma diviene meno evidente quando una variabile consiste di diverse sottovariabili. Per mantenere immutati tutti i tassi di crescita annuali di ciascuna variabile, quando si modifica l'anno di riferimento si dovrebbe cambiare il riferimento separatamente per ciascuna variabile, sia che si tratti di un indice elementare, di un subtotale o di un aggregato globale quale il PIL. Ne risulta che, per quanto riguarda i dati a prezzi costanti relativi ad un anno di riferimento fisso, si manifestano discrepanze tra i singoli elementi e i loro totali: è il ben noto problema della «non-additività». Tali discrepanze non vanno assolutamente eliminate (SEC 1995, punto 10.67), poiché tale operazione comporterebbe una nuova distorsione dei tassi di crescita. L'esempio riportato alla fine di questa sezione può ulteriormente chiarire questo punto.

ΙΤ

La scelta dell'anno base e la scelta dell'anno di riferimento sono, in linea di principio, questioni separate. Ai fini della presente decisione della Commissione, ossia il chiarimento dei principi del calcolo delle misure di prezzo e di volume, è da considerare solo il problema della scelta dell'anno base.

È evidente, che, per garantire una maggiore comparabilità delle misure di prezzo e di volume tra i paesi, questi ultimi dovrebbero utilizzare lo stesso anno base. Inoltre, per determinare i tassi di crescita più precisi, è opportuno utilizzare l'anno base più recente possibile, poiché in tal caso le ponderazioni utilizzate sono più aggiornate, e vengono minimizzati i problemi legati all'eliminazione di taluni prodotti e alla comparsa di prodotti nuovi. Tutte queste considerazioni conducono al metodo che consiste nel derivare sempre le ponderazioni dall'anno precedente.

Principio 3

Le misure di volume ottenute al livello elementare di aggregazione sono aggregate tramite ponderazioni derivate dall'anno precedente.

Qualora uno Stato membro fruisca di un periodo transitorio per quanto riguarda il principio 3, esso dovrà cambiare l'anno base ogni cinque anni, a decorrere dal 1995, per tutto il periodo in questione.

Esempio: cambiamento dell'anno di riferimento degli aggregati e dei loro componenti

Si considerino due prodotti A e B e il loro totale. Si supponga che tali prodotti siano omogenei, il che implica la possibilità di determinare per questi prodotti indici di prezzo e di volume che non dipendono da uno schema di ponderazione; si tratta quindi di indici elementari.

Gli indici di prezzo e di volume del totale di A e B dipendono tuttavia dal modo in cui questi due prodotti sono ponderati.

Nella tabella seguente le variazioni di volume del totale tra T-1 e T sono ponderate tramite valori a prezzi correnti dell'anno T-1.

Poiché si tratta delle ponderazioni più recenti, questi tassi di crescita possono essere considerati come i più precisi.

	Prezzi correnti 1990	Varia- zione di volume 1990- 1991	1991 a prezzi del 1990	Varia- zione dei prezzi 1990- 1991	Prezzi correnti 1991	Varia- zione di volume 1991- 1992	1992 a prezzi del 1991	Varia- zione dei prezzi 1991- 1992	Prezzi correnti del 1992	Varia- zione di volume 1992- 1993	1993 a prezzi del 1992	Varia- zione dei prezzi 1992- 1993	Prezzi correnti del 1993
A	100	105,0	105	110,0	115,5	102,0	117,8	108,0	127,2	103,0	131,1	105,0	137,6
В	300	110,0	330	95,0	313,5	90,0	282,2	105,0	296,3	95,0	281,4	102,0	287,1
Totale	400	108,8	435	98,6	429,0	93,2	400,0	105,9	423,5	97,4	412,5	103,0	424,7

Si supponga ora che questi dati debbano essere espressi rispetto a un anno di riferimento fisso, ad esempio il 1990. Il solo modo di procedere per evitare le distorsioni dei tassi di crescita del totale consiste nel cambiare l'anno di riferimento per ciascuna serie separatamente. Nella forma dell'indice (1990 = 100), si ottiene:

	1990	1991	1992	1993
A	100	105,0	107,1	110,3
В	100	110,0	99,0	94,1
Totale	100	108.8	101.4	98.8

dove $101,4 = 108,8 \times 93,2/100$ e $98,8 = 101,4 \times 97,4/100$.

In termini di volume con l'anno di riferimento 1990 si ottiene:

	1990	1991	1992	1993
A	100	105,0	107,1	110,3
В	300	330,0	297,0	282,2
Totale	400	435,0	405,6	395,0
A + B	400	435,0	404,1	392,5

Come si vede, la somma di A e B non corrisponde più al totale: è il già ricordato problema della «non-additività». Ciò nonostante, il volume «corretto» per il 1993 è 395 e non 392,5, poiché si tratta della sola cifra coerente con i tassi di crescita del totale calcolati precedentemente.

In questo modo, inoltre, i tassi di crescita annuali non variano con il variare dell'anno di riferimento. Gli scarti tra A, B e il loro totale non devono essere eliminati, ma è opportuno spiegarli agli utilizzatori. Queste discrepanze non possono essere interpretate come un'indicazione dell'affidabilità dei risultati.

PARTE II

LE MISURE DI PREZZO E DI VOLUME SULLA BASE DELL'APPROCCIO DELLA PRODUZIONE

II.1. Classificazione dei metodi

IT

Nelle restanti sezioni del presente allegato sarà applicata la seguente classificazione dei metodi:

Metodi A: metodi più adeguati;

Metodi B: metodi che possono essere applicati quando non è possibile applicare un metodo A;

Metodi C: metodi che non devono essere utilizzati.

II.2. Produzione destinabile alla vendita e produzione per proprio uso finale

Questa sezione tratta i calcoli relativi alla produzione destinabile alla vendita e alla produzione per proprio uso personale. In primo luogo, vengono definiti taluni principi relativi ai diversi metodi di determinazione del valore aggiunto a prezzi costanti; tali principi permettono di determinare i criteri generali per la classificazione dei metodi di calcolo nelle categorie A, B e C, ma devono essere innanzitutto applicati prodotto per prodotto, per tutti i tipi di produzione destinabile alla vendita, al fine di definire orientamenti specifici sui metodi da applicare in ciascun caso.

Per quanto riguarda la scelta tra i metodi a indicatore doppio e i metodi a indicatore unico, si può stabilire la classificazione seguente:

Metodo A: Il SEC 1995 indica chiaramente (punto 10.28) che la doppia deflazione è teoricamente il metodo corretto, poiché il valore aggiunto a prezzi correnti è definito anche come la differenza tra la produzione e i consumi intermedi. Questo argomento è valido in effetti per tutti i metodi a doppio indicatore (quali l'estrapolazione della produzione tramite indicatore di volume e la deflazione dei consumi intermedi). A favore dei metodi a indicatore doppio si possono addurre anche altre ragioni sono:

- gli indicatori utilizzati sono indicatori di produzione o di input di produzione. Nei metodi a indicatore unico, essi sono direttamente applicati al valore aggiunto, il che è meno appropriato.
- i metodi a indicatore doppio forniscono una valutazione indipendente delle variazioni di produttività.

Metodo B: Nella pratica, è talvolta necessario utilizzare metodi fondati su indicatori unici in quanto, ad esempio, non si dispone di dati sufficienti sui consumi intermedi, o perché la loro affidabilità è insufficiente.

Per quanto riguarda la pertinenza degli indicatori da utilizzare per la deflazione dei valori dell'anno in corso o per l'estrapolazione dei valori dell'anno di base, si possono applicare i criteri seguenti:

- l'esaustività con cui l'indicatore copre la categoria di prodotti: ad esempio, è importante sapere se l'indicatore copre tutti i prodotti compresi in quella categoria o solo alcuni prodotti, quali i prodotti venduti solo alle famiglie;
- la base di valutazione dell'indicatore: nel caso della produzione destinabile alla vendita, dovrebbe trattarsi dei prezzi di base piuttosto che, ad esempio, dei prezzi di acquisto o del costo dell'input di produzione;
- la misura in cui l'indicatore tiene conto delle variazioni di qualità, registrandole nelle stime di volume;
- la coerenza concettuale dell'indicatore con i concetti dei conti nazionali.

Questi criteri portano alle seguenti conclusioni generali, relative alla pertinenza degli indicatori; come già ricordato, tuttavia, queste conclusioni generali devono successivamente essere applicate prodotto per prodotto per tutti i tipi di produzione destinabile alla vendita, per fornire orientamenti specifici sui metodi da utilizzare in ciascun caso. I criteri seguenti per distinguere i metodi A, B e C sono criteri assoluti, ossia non dipendono dalla disponibilità dei dati. È possibile che, in pratica, i metodi A non siano applicabili; in tal caso, si dovranno ricercare convenzioni sui metodi B.

Metodo A: Nell'approccio basato sulla produzione, in linea di principio, l'utilizzazione di indici dei prezzi alla produzione adeguati (IPP) rappresenterà il metodo A. Ogni prodotto deve essere deflazionato separatamente tramite un IPP adeguato, ossia un IPP che soddisfi i criteri seguenti:

- sia un indice del/dei prezzo/i (sul mercato interno e all'esportazione) che si applica esattamente a quel (gruppo di) prodotto(i);
- tenga conto delle variazioni di qualità del/dei prodotto/i;

- sia valutato ai prezzi di base;

ΙT

- sia basato su concetti coerenti con i concetti dei conti nazionali.

Ogni metodo per il quale sia possibile dimostrare che è equivalente all'utilizzazione degli IPP può essere considerato come appartenente alla categoria A.

Metodi B: Qualora non si disponga di un IPP adeguato, esistono diversi tipi di indicatori alternativi. Quelli qui di seguito presentati, ad esempio, rientrano in generale nei metodi B:

- un IPP meno adeguato, ad esempio un indice che non opera correzioni di qualità o che presenta una copertura inferiore o superiore alla categoria di prodotti;
- un indice dei prezzi al consumo (IPC), al quale si applicano gli stessi tre criteri che si applicano agli IPP (gli IPC dovranno di norma essere corretti al fine di tener conto delle imposte, dei contributi e dei margini, per ottenere una valutazione ai prezzi di base). Inoltre, la ponderazione deve essere adeguata e i concetti devono corrispondere a quelli utilizzati nella contabilità nazionale;
- gli indicatori di volume della produzione; gli indicatori di volume devono prendere in considerazione anche le variazioni di qualità. Questa condizione può essere soddisfatta, in parte, applicando indicatori di volume in modo sufficientemente dettagliato, per tener conto delle modifiche strutturali.

Indicatori di questo genere non rispettano in generale i quattro criteri di cui sopra.

Metodi C: L'utilizzazione di alcuni altri indicatori possibili, come illustrato qui di seguito, rientra in linea di massima nei metodi C.

- metodi basati sull'input di produzione (per la produzione destinabile alla vendita);
- indicatori secondari, ossia indicatori non direttamente legati alla produzione;
- IPP, IPC o indicatori di volume che non corrispondono affatto al/ai prodotto/i in questione, quali l'IPC globale.

In generale, indicatori di questo genere sono, per quanto riguarda il rispetto dei quattro criteri di cui sopra, ancora meno adeguati di quelli classificati come metodi B.

Si applichino ora questi criteri ai prodotti di ciascuna delle classi CPA riportate più avanti. La produzione destinabile alla vendita e la produzione per proprio uso finale saranno esaminate insieme. Il punto 3.49 del SEC 1995 stabilisce che «la produzione per proprio uso finale deve essere valutata utilizzando i prezzi base di prodotti simili venduti sul mercato». I principi per effettuare la deflazione sono quindi gli stessi per questi due tipi di produzione.

Per ogni tipo di prodotto si vogliono definire metodi A, B e C. Se, per un certo tipo di prodotto, l'utilizzazione di IPP adeguati non pone alcun problema specifico (il che equivale ad affermare che il metodo A è applicabile), il modo in cui alcuni altri indicatori particolari rispettano i criteri non viene discusso. Per un numero significativo di tipi di prodotto non è ancora possibile definire metodi A, B e C; ciò sarà fatto nel quadro del programma di ricerca, che potrebbe anche studiare l'ulteriore miglioramento delle classificazioni per i prodotti per i quali una classificazione iniziale è indicata più avanti.

Il presente documento tratta essenzialmente della stima della *produzione* a prezzi costanti. Nei metodi a doppio indicatore è altresì necessario deflazionare dei *consumi* intermedi. Il modo migliore di effettuare questa operazione consiste nel procedere prodotto per prodotto, utilizzando dati effettivi sui prezzi sugli usi intermedi, rilevati presso gli acquirenti. Nella pratica, tuttavia, non è sempre possibile procedere in questo modo. Il consumo intermedio di prodotti di produzione interna possono dunque essere deflazionati applicando lo stesso metodo descritto più avanti per la produzione del prodotto in questione, tenendo conto delle differenze di valutazione (il consumo intermedio è valutato a prezzi d'acquisto). Particolare attenzione dovrà essere prestata alla deflazione dei consumi intermedi di prodotti importati. Sarà altresì opportuno prendere in considerazione le variazioni di prezzo tra utilizzatori diversi: un esempio è l'elettricità, per la quale possano esistere notevoli variazioni di prezzo a seconda della categoria di utenti.

Quando si considera la stima del consumo intermedio a prezzi costanti, un fattore importante da prendere in considerazione è il modo di attenuare l'impatto delle stime poco affidabili della produzione a prezzi costanti (ad esempio, per un tipo di servizi alle imprese) a livello del PIL totale a prezzi costanti. Nel quadro dell'approccio della produzione, le conseguenze legate a deflatori poco affidabili o impliciti relativi a taluni prodotti sono minimizzate se:

- i conti a prezzi costanti sono elaborati in un quadro risorse-impieghi;
- sono utilizzati metodi a doppio indicatore per l'insieme dei conti;
- per la deflazione dei consumi intermedi sono utilizzati anche tutti i deflatori più affidabili relativi alla produzione.

L'uso delle tavole delle risorse e degli impieghi per integrare le stime, combinato alla doppia deflazione, ha quindi un ruolo evidente nella riduzione delle inesattezze a livello del PIL totale a prezzi costanti.

CPA A: Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura

CPA B: Pesci

IT

La maggior parte dei calcoli a prezzi correnti relativi a questi prodotti si basano su informazioni relative ai prezzi e alle quantità. Di conseguenza, queste informazioni possono e devono essere utilizzate anche per calcolare la produzione a prezzi costanti. I dati relativi alle quantità devono essere corretti, se del caso, per tener conto delle variazioni di qualità. In alcuni casi, vengono anche elaborati IPP effettivi. Questi metodi fanno parte della categoria A.

CPA C: Prodotti delle miniere e delle cave

CPA D: Prodotti trasformati e manufatti

CPA E: Energia elettrica, gas, vapore e acqua calda

Per questi tre gruppi di prodotti, gli Stati membri comunicano già a Eurostat numerosi IPP. L'uso di questi indicatori, se rispettano i criteri menzionati sopra, rientra quindi nel metodo A. I dati devono successivamente essere utilizzati nei calcoli a prezzi costanti.

Problemi considerevoli si pongono per quanto riguarda le misure di prezzo e di volume di alcuni prodotti specifici; in particolare si tratta:

- degli elaboratori elettronici e di altre attrezzature informatiche;
- di grandi attrezzature, quali gli aerei e le navi.

In genere, è molto difficile determinare il prezzo di questi prodotti, che hanno considerevole importanza economica. Il programma di ricerca dovrà studiare come migliorare le procedure da applicare.

CPA F: Lavori di costruzione

Per quanto riguarda la costruzione, le misure di prezzo e di volume sono sovente complicate per via, ad esempio, del carattere unico di buona parte dei prodotti interessati. I problemi metodologici collegati alla stima a prezzi costanti della produzione del settore della costruzione devono essere analizzati nel quadro del programma di ricerca.

CPA G: Servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.

50: Servizi di commercio, di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; servizi di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione

Questa categoria comprende due tipi di prodotti:

- la produzione del settore dei servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli;
- i margini commerciali risultanti dalla vendita di autoveicoli, motocicli e di carburante per autotrazione.

È possibile che per la prima classe di prodotti siano disponibili dei PPI, che costituiscono pertanto il metodo A. In caso contrario, i prodotti possono essere deflazionati tramite i PCI (corretti per tener conto delle imposte o contributi), il che corrisponde a un metodo B, poiché la copertura delle spese professionali potrebbe non essere sufficiente.

La deflazione dei margini commerciali deve essere sottoposta alla stessa procedura di quella descritta qui sotto per il commercio all'ingrosso.

51: Servizi di commercio all'ingrosso e di intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

La principale produzione di questa divisione è rappresentata dai margini del commercio all'ingrosso, per i quali si possono precisare le regole seguenti:

Metodo A: tiene conto delle variazioni di qualità dei servizi commerciali al momento della valutazione dei margini prodotti. Questo obiettivo può essere raggiunto deflazionando separatamente le vendite e gli acquisti dei commercianti (tenendo debito conto delle variazioni delle scorte). Indici dei prezzi di qualità molto elevata sono necessari per effettuare questa operazione.

Metodo B: come metodo B può essere utilizzata l'ipotesi secondo la quale il volume dei margini segue quello della cifra d'affari; si suppone pertanto che i tassi di margine siano costanti a prezzi costanti.

Il modo più semplice di applicare questo principio consiste nell'estrapolare la produzione totale di margini utilizzando un indice del volume della cifra d'affari, che può essere ottenuto deflazionando la cifra d'affari per un indice di prezzo.

Per migliorare questo metodo semplice si può affinare il livello di dettaglio dei prodotti, preferibilmente calcolando i margini commerciali a prezzi costanti nel quadro dettagliato delle tavole delle risorse e degli impieghi. Il tasso di margine relativo a una transazione specifica, calcolato in un certo anno base, può successivamente essere applicato al volume di questa transazione nell'anno in corso. In tal modo, il volume del margine cresce parallelamente a quello del flusso del prodotto in questione.

Un altro miglioramento di questa procedura è rappresentato dalla presa in considerazione dei cambiamenti intervenuti nei circuiti commerciali (ad esempio, il passaggio dal negozio di quartiere agli ipermercati). Quest'operazione includerebbe nella componente di volume una parte delle variazioni di qualità dei servizi commerciali.

Metodi del genere devono essere considerati come appartenenti alla categoria B, poiché non tengono conto delle variazioni di qualità dei servizi commerciali.

Metodi C: ogni altro metodo, ad esempio la deflazione della produzione di margini applicando direttamente un indice di prezzo della cifra d'affari.

52: Servizi di commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; servizi di riparazione di beni personali e per la casa

La stessa ipotesi esposta qui sopra per il commercio all'ingrosso si applica alla produzione di margini nel commercio al dettaglio. Un vantaggio è rappresentato in questo caso dal fatto che esiste un valido indice dei prezzi della cifra d'affari del commercio al dettaglio, l'IPC. Per ottenere un indice di volume relativo alla cifra d'affari al dettaglio di un bene particolare si può utilizzare come deflatore la voce corrispondente dell'IPC.

L'IPL può essere utilizzato per la produzione risultante dalla riparazione di articoli personali e domestici. Questo modo di procedere sarà perfettamente adeguato e potrà essere considerato come un metodo A, considerato che questi servizi danno luogo a pochi costi professionali. Dovranno tuttavia essere utilizzate diverse voci dell'IPL, poiché questa divisione comprende numerosi prodotti differenti. Si dovrà pertanto effettuare la deflazione ad un livello sufficientemente dettagliato per poter applicare le diverse voci IPL dettagliate.

CPA H: Servizi di alberghi e ristoranti

Il metodo A per i servizi di alberghi e ristoranti è la deflazione tramite un IPP adeguato. Se non esiste IPP, l'IPL può servire come approssimazione; si tratta, in tal caso di un metodo B, poiché i costi professionali non sono presi in considerazione.

CPA I: Servizi di trasporto, magazzinaggio e comunicazioni

60, 61 e 62: Servizi di trasporto terrestre, marittimo, per vie d'acqua e aereo

È opportuno deflazionare separatamente i trasporti di viaggiatori e quelli di merci.

Per i trasporti di viaggiatori, il metodo A consiste nell'applicazione di IPP adeguati; qualora non siano disponibili, è possibile ricorrere ai seguenti metodi B:

- deflazione tramite un IPL; purché esso tenga sufficientemente conto delle variazioni di qualità;
- estrapolazione, utilizzando come indicatore il numero di passeggeri/chilometri, se è disponibile per un numero sufficiente di categorie di trasporto. Dovrebbe essere operata una distinzione almeno tra le diverse classi (ad esempio, prima e seconda nel trasporto ferroviario, business e turistica per i trasporti aerei, ecc.).

Questi metodi devono essere applicati singolarmente per lo meno ai seguenti tipi di trasporto (di passeggeri) seguenti, nella misura in cui essi sono significativi negli Stati membri:

- trasporto ferroviario;
- altri servizi di trasporto terrestre;

- trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- trasporto aereo.

Se non si effettuano le ripartizioni di cui sopra, i metodi in questione divengono dei metodi C. È il caso anche di tutti gli altri metodi (ad esempio, quelli che utilizzano il numero di passeggeri come indicatore).

Per il trasporto delle merci, il metodo A consiste nell'utilizzazione di IPP adeguati; qualora non siano disponibili, è possibile ricorrere al seguente metodo B:

— si può supporre che il volume dei servizi di trasporto corrisponda a quello dei beni trasportati. Un indicatore quale il numero di tonnellate-chilometri trasportate è quindi adeguato, sebbene non possa tener conto, evidentemente, delle variazioni di qualità intervenute nel servizio di trasporto. Quanti più saranno i dati dettagliati sulle tonnellate-chilometri dei diversi tipi di trasporto, migliore sarà il risultato.

Questi metodi devono essere applicati singolarmente per lo meno ai seguenti tipi di trasporto (di merci), nella misura in cui essi sono significativi negli Stati membri:

- trasporto ferroviario;
- altri servizi di trasporto terrestre;
- trasporto mediante condotte;
- trasporto marittimo e costiero;
- trasporto per vie d'acqua interne;
- trasporto aereo.

Se non si effettuato le ripartizioni di cui sopra, i metodi in questione divengono dei metodi C. È il caso anche di tutti gli altri metodi (ad esempio, quelli che utilizzano le tonnellate trasportate come indicatore).

Per quanto riguarda il trasporto di passeggeri e il trasporto delle merci, per una deflazione corretta è necessario, in linea di principio, utilizzare come ponderazioni i dati a prezzi correnti ripartiti nel modo indicato sopra. Se questo livello di dettaglio non è disponibile nei prezzi correnti, è possibile utilizzare altre ponderazioni per ponderare indicatori relativi a ciascun tipo di trasporto separato. Queste altre ponderazioni devono essere il più vicino possibile ai valori correnti.

63: Sevizi di supporto ed ausiliari dei trasporti; servizi delle agenzie di viaggio

Poiché questa divisione copre una grande varietà di servizi, non è possibile precisare un metodo o un indicatore particolare; si rimanda pertanto alla classificazione generale dei metodi e degli indicatori.

Il SEC 1995 contiene raccomandazioni specifiche relative alle agenzie di viaggio (cfr. punto 10.39).

64: Servizi delle poste e telecomunicazioni

La stima dei servizi delle poste e telecomunicazioni a prezzi costanti è resa difficile dal continuo ampliamento della gamma dei servizi offerti e delle tariffe; per questo motivo, gli orientamenti specifici sulle pratiche da applicare per questi prodotti saranno definiti nel quadro del programma di ricerca.

CPA J: Servizi di intermediazione monetaria e finanziaria

Per quanto riguarda prodotti quali i servizi d'intermediazione finanziaria misurati indirettamente, i guadagni su titoli e valute estere e sulle attività di assicurazione, la produzione a prezzi correnti è definita come il saldo tra le diverse operazioni. È opportuno formulare una definizione e una misura armonizzate della produzione a prezzi costanti.

La presa in considerazione delle variazioni di qualità nel settore della finanza e delle assicurazioni è anch'essa una questione che richiede un esame più approfondito, come la comparabilità delle stime relative ai servizi finanziari per i quali viene richiesto un prezzo esplicito.

Orientamenti specifici sulle pratiche da applicare per questi prodotti saranno definiti nel quadro del programma di ricerca.

CPA K: Servizi immobiliari, di noleggio, altri servizi professionali e imprenditoriali

Servizi di abitazione

Per quanto riguarda la stima della produzione del settore dei servizi di abitazione a prezzi correnti, tutti gli Stati membri introdurranno entro il 1998 o il 1999 il metodo detto «di stratificazione», che serve a misurare la produzione ai fini del PIB (¹).

⁽¹) Decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione (GU L 186 del 5. 8. 1995, pag. 59) e decisione 97/619/CE, Euratom della Commissione (GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 33).

Questo metodo si basa essenzialmente sulla stima oggettiva della produzione a prezzi correnti tramite dati sulla quantità e qualità delle abitazioni nonché sui prezzi pagati per la loro utilizzazione. Si disporrà dunque, per definizione, delle informazioni sul prezzo di produzione necessarie per la deflazione. Questi stessi dati sui prezzi, la qualità e la quantità dovranno essere utilizzati per effettuare le stime a prezzi costanti. L'applicazione di quest'approccio può essere considerata come metodo A; essa consente di prendere in considerazione le variazioni di qualità dei servizi di alloggio.

Altri servizi di noleggio, immobiliari, professionali e imprenditoriali

I dati relativi ai prezzi alla produzione possono essere difficili da raccogliere per questi servizi, ad esempio per via della natura «una tantum» di taluni di loro. Di conseguenza, è possibile sostituirli con numerose misure alternative della variazione di prezzo o di volume; si tratta, spesso, di misure indirette o secondarie.

Sarà opportuno verificare, per ciascun servizio di questa categoria, se queste misure indirette sono adeguate. Orientamenti specifici saranno definiti nel quadro del programma di ricerca, che dovrà prestare particolare attenzione alla deflazione della produzione di software, anch'esso incluso in questo gruppo di prodotti.

CPA M: Servizi di istruzione

CPA N: Servizi sanitari e sociali

In taluni Stati membri, l'essenziale dei servizi sanitari e dell'istruzione sono considerati prodotti destinabili alla vendita, mentre in altri appartengono ai prodotti non destinabili alla vendita. I metodi per misurare la produzione a prezzi costanti dovranno tener conto della necessità di giungere a statistiche comparabili tra i due gruppi.

Le statistiche dei prezzi utilizzate per la deflazione della produzione destinabile alla vendita riflettono il prezzo totale del prodotto e non si limitano alla parte pagata dal consumatore o a una tariffa convenzionale. Queste statistiche dovranno altresì prendere in considerazione le variazioni di qualità della produzione del settore dei servizi sanitari e dell'istruzione.

Orientamenti specifici sulle pratiche da applicare per questi prodotti, utilizzando statistiche prezzi o altri metodi, saranno definite nel quadro del programma di ricerca, che coprirà, per questi servizi, sia la produzione destinabile alla vendita che la produzione non destinabile alla vendita.

CPA O: Altri servizi pubblici, sociali e personali

Spesso per questi servizi i prezzi alla produzione non sono disponibili e vengono pertanto utilizzati indicatori di sostituzione. Come nel caso dei servizi sanitari e dell'istruzione, la produzione di talune attività di questa sezione può essere o no considerata destinabile alla vendita; i metodi statistici dovranno tener conto di questa situazione.

Orientamenti specifici sulle pratiche da applicare per questi prodotti saranno definiti nel quadro del programma di ricerca.

CPA P: Servizi domestici presso famiglie e convivenze

Questa produzione, che è una produzione per uso finale proprio, corrisponde, per convenzione, alla remunerazione dei salariati, e comprende eventuali redditi in natura.

I metodi abituali di stima a prezzi costanti utilizzano per la deflazione sia dati dell'IPC o informazioni relative ai salari, sia estrapolazioni del volume (con il numero dei salariati come estrapolatore). In linea di principio, è opportuno verificare che i deflatori utilizzati (dati estratti dall'IPL o dati sui salari) comprendano effettivamente i redditi in natura.

Questi metodi non tengono conto delle variazioni della produttività, ma tale omissione non avrà che conseguenze minori per il PIL. Si tratta di metodi B, a meno che non tengano conto delle variazioni di produttività (nel qual caso vengono ad essere metodi A).

Imposte e contributi sui prodotti e le importazioni; IVA

I punti da 10.47 a 10.52 del SEC 1995 espongono in modo sufficientemente preciso i principi da applicare per stimare a prezzi costanti le imposte e le sovvenzioni ai prodotti e alle importazioni nonché l'IVA. Questi principi costituiscono il metodo A.

II.3. Produzione non destinabile alla vendita

ΙT

Come già sottolineato, i metodi statistici di misura della produzione a prezzi costanti devono permettere di ottenere statistiche comparabili sia della parte destinabile alla vendita che a quella non destinabile alla vendita, in particolare per quanto riguarda, ad esempio, i servizi sanitari e dell'istruzione.

Nel caso dei servizi non destinabili alla vendita, la produzione a prezzi costanti può essere stimata utilizzando indicatori di volume della produzione o metodi basati sull'input di produzione (quali la deflazione dell'input del lavoro o di altri input, o l'estrapolazione del volume di lavoro dell'anno base). Eventuali dati sui prezzi disponibili possono essere utilizzati.

La distinzione tra i metodi A, B e C relativi ai servizi non destinabili alla vendita sarà fissata nel quadro del programma di ricerca.

II.3.1. CPA M: Servizi di istruzione

La produzione del settore dei servizi di istruzione non destinabili alla vendita può essere stimata a prezzi costanti tramite indicatori di volume della produzione o metodi basati sulle entrate.

Orientamenti specifici sui metodi da applicare per stimare la produzione di questi servizi (tramite indicatori di volume della produzione, metodi basati sugli input o, per la produzione destinabile alla vendita, dati sui prezzi) saranno definiti nel quadro del programma di ricerca che valuterà, inoltre, la presa in considerazione delle variazioni di qualità.

II.3.2. CPA N (in parte): Servizi sanitari

La produzione del settore dei servizi sanitari non destinabili alla vendita può anch'essa essere stimata a prezzi costanti tramite indicatori di volume della produzione o metodi basati sulle entrate.

Orientamenti specifici sui metodi da applicare per stimare la produzione del settore dei servizi sanitari (tramite indicatori di volume della produzione, metodi basati sugli input o, per la produzione destinabile alla vendita, dati sui prezzi) saranno definiti nel quadro del programma di ricerca che valuterà, inoltre, la presa in considerazione delle variazioni di qualità, particolarmente importanti per questo tipo di produzione.

II.3.3. Altri prodotti e servizi non destinabili alla vendita

Gli altri prodotti e servizi non destinabili dalla vendita possono assumere forme diverse. Taluni sono forniti su base individuale (ad esempio, i servizi di previdenza sociale), altri su base collettiva (ad esempio, i servizi di difesa). Altri ancora presentano un elemento individuale e un elemento collettivo (ad esempio, i servizi di polizia, che il SEC 1995 classifica per convenzione tra i servizi collettivi).

Gli indicatori di volume della produzione possono servire a stimare la produzione dei servizi forniti su base individuale ed, eventualmente, di alcuni di quelli che hanno una base collettiva. I metodi basati sugli input di produzione possono essere applicati per tutti questi servizi. Per ottenere risultati comparabili sarà necessaria una certa armonizzazione dell'applicazione di questi due metodi.

Orientamenti specifici sui metodi da applicare per questi prodotti (sia tramite indicatori di volume della produzione che tramite metodi basati sugli input) saranno definiti nel quadro del programma di ricerca.

PARTE III

MISURE DI PREZZO E DI VOLUME SECONDO L'APPROCCIO DELLA SPESA

Se si considera la spesa, il PIL a prezzi costanti è la somma dei consumi finali, degli investimenti lordi e delle esportazioni nette.

Per quanto riguarda l'adeguatezza degli indicatori da utilizzare per la deflazione dei valori dell'anno in corso o per estrapolare quelli dell'anno base per l'approccio della spesa, possono essere applicati i criteri seguenti:

— l'esaustività della copertura della classe di prodotti da parte dell'indicatore. È importante sapere se l'indicatore copre tutti i prodotti compresi nella classe o solamente alcuni di essi;

— la base di valutazione dell'indicatore. Nel caso del consumo finale e degli investimenti lordi si dovrebbe

trattare dei prezzi d'acquisto piuttosto che, ad esempio, del prezzo alla produzione;

- la presa in considerazione delle variazioni di qualità da parte dell'indicatore, che deve registrarle nelle stime di volume piuttosto che nelle stime di prezzo;
- la coerenza concettuale dell'indicatore con i concetti dei conti nazionali.

Questi criteri portano alle conclusioni generali esposte qui di seguito, relative alle procedure per le misure di prezzo e di volume nelle diverse categorie dell'approccio della spesa.

Consumi finali delle famiglie

ΙΤ

I consumi finali delle famiglie devono, ove è adeguato, essere deflazionati utilizzando, nella misura del possibile, dati tratti dall'IPC.

L'IPC è considerato adeguato se soddisfa i criteri seguenti, ossia se:

- è un indice che copre esattamente il prodotto (o la categoria di prodotti);
- tiene debitamente conto delle variazioni di qualità del prodotto (dei prodotti);
- è valutato ai prezzi di acquisto, IVA compresa;
- i concetti di riferimento corrispondono a quelli dei conti nazionali.

Se per un particolare prodotto non esiste un IPC, si dovrà ricorrere ad altri indicatori, più approssimativi. Può trattarsi di IPP, di indici dei prezzi all'esportazione o all'importazione o, in talune circostanze, di indicatori di volume. Questi metodi appartengono alla categoria B.

I metodi C implicano il ricorso a indici che non corrispondono affatto al prodotto o ai prodotti in questione.

Consumi finali delle amministrazioni pubbliche e consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Le stesse osservazioni fatte a proposito della stima della produzione non destinabile alla vendita nell'approccio della produzione (II.3) si applicano a questi due tipi di consumo finale, poiché il valore dei beni e dei servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie forma l'essenziale di questa categoria (punti 3.78 e 3.79 del SEC 1995).

Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per l'acquisto di beni e servizi prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita per la fornitura — senza trasformazione — alle famiglie come trasferimenti sociali in natura, che fanno anch'essi parte dei consumi finali delle amministrazioni pubbliche (SEC 1995, paragrafo 3.79), devono essere deflazionati tramite indici dei prezzi adeguati corrispondenti a questi beni e servizi (destinabili alla vendita).

Il punto 3.85 del SEC 1995 illustra la distinzione tra i beni e i servizi individuali e collettivi forniti dalle diverse unità delle amministrazioni pubbliche. Una volta operata questa distinzione, si può facilmente dedurre il concetto di consumi finali effettivi. Questa rappresentazione dei conti non pone alcun problema specifico per quanto riguarda le stime a prezzi costanti.

Investimenti fissi lordi

Per quanto riguarda gli investimenti fissi lordi, il metodo A consiste nell'utilizzare indici dei prezzi degli investimenti effettivi. Un indice di questo tipo deve soddisfare i criteri seguenti:

- essere un indice che copre esattamente il prodotto (o la categoria di prodotti);
- tenere conto delle variazioni di qualità del prodotto (dei prodotti);
- essere valutato ai prezzi di acquisto, IVA non deducibile compresa;
- avere concetti di riferimento che corrispondono a quelli dei conti nazionali.

Nella pratica, vengono spesso utilizzati degli IPP, che costituiscono un metodo B se non sono rivalutati ai prezzi di acquisto. Le stesse osservazioni fatte per il punto II.2, compreso quanto detto per il programma di ricerca, si applicano agli IPP relativi a prodotti specifici.

Variazione delle scorte

È importante che le scorte siano deflazionate specificamente e indipendentemente e che non siano determinate in quanto saldo dei calcoli a prezzi costanti.

Il SEC1995 (punto 10.56) indica che le variazioni delle scorte a prezzi costanti possono essere calcolate deflazionando separatamente, tramite indici di prezzi adeguati, le entrate nelle scorte e le uscite dalle scorte. Quando le variazioni di volume e i prezzi delle scorte sono abbastanza regolari, esse possono essere deflazionate separatamente utilizzando un indice dei prezzi medi per l'anno.

Esistono quattro tipi di scorte (SEC 1995, paragrafo 3.119):

- materie prime e prodotti intermedi: gli stessi principi enunciati al punto II.2 per la deflazione dei consumi intermedi si applicano in questo caso;
- prodotti in corso di lavorazione: questa categoria deve essere studiata nel quadro del programma di ricerca;
- prodotti finiti: possono essere deflazionati tramite IPP ai prezzi base;
- beni per la rivendita: sono valutati ai prezzi ai quali sono stati acquistati, per i quali un IPP costituisce spesso un valido indicatore.

La questione dei guadagni in conto capitale dovrà anch'essa essere studiata nel quadro del programma di ricerca.

Acquisizioni, meno cessioni, di oggetti di valore

Questa categoria sarà esaminata nel quadro del programma di ricerca.

Esportazioni e importazioni di beni e di servizi

Questa categoria sarà esaminata nel quadro del programma di ricerca.

ALLEGATO II

PERIODI DI TRANSIZIONE

Periodi di transizione relativi all'applicazione del principio numero 3

Stato membro	Fino al
Irlanda	2004
Portogallo	_
Danimarca	2000 (nel 1999 l'anno base sarà il 1990)
Finlandia	2005
Paesi Bassi	_
Italia	2003
Germania	2005
Belgio	_
Regno Unito	2003
Francia	_
Spagna	2003
Grecia	_
Svezia	_
Lussemburgo	_
Austria	2005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1998

che modifica la decisione 97/432/CE concernente la partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma di controllo per l'eradicazione dell'afta epizootica in Albania, nella Repubblica federale di Iugoslavia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

[notificata con il numero C(1998) 3747]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/716/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/ CE (2), in particolare gli articoli 12 e 13,

considerando che nella tarda primavera e nell'estate del 1996 l'Albania, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Iugoslavia hanno segnalato focolai di afta epizootica;

considerando che l'insorgenza dell'afta epizootica nei paesi dell'Europa orientale costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità;

considerando che, per talune regioni dell'Albania, della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è stato elaborato un programma di controllo sierologico per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica; che il suddetto programma, attuato secondo un piano di sorveglianza preparato dalla Commissione e dagli Stati membri, ha fornito informazioni significative sulla situazione della malattia nelle zone soggette a controllo;

considerando che, ai sensi della decisione 97/432/CE della Commissione (3), i laboratori designati devono presentare la relazione finanziaria entro sei mesi dalla notifica alla Commissione dell'avvio degli esami di laboratorio; che, tuttavia, la relazione finanziaria di uno dei

laboratori nazionali designati dell'afta epizootica è stata ritardata per motivi tecnici;

considerando che è opportuno prorogare il termine per la presentazione della relazione finanziaria in modo da consentire il rimborso delle spese sostenute dal laboratorio di Pirbright per l'indagine sierologica nella Repubblica federale di Iugoslavia entro i limiti previsti nella decisione citata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo trattino, della decisione 97/ 432/CE, il termine «sei» è sostituito dal termine «dodici».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU L 185 del 15. 7. 1997, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1998

relativa al contributo della Comunità al finanziamento per il 1998 di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare

[notificata con il numero C(1998) 3788]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(98/717/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, primo comma,

considerando che la decisione 93/522/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 96/633/CE (4), definisce le misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera;

considerando che le condizioni specifiche della produzione vegetale nei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono particolare attenzione; che occorre adottare adeguate misure, o rafforzare le misure vigenti, per le produzioni vegetali di tali dipartimenti, segnatamente nel settore fitosanitario;

considerando che le suddette misure fitosanitarie, da adottare o da potenziare, sono particolarmente costose;

considerando che le competenti autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma di misure; che esso precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le operazioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario;

considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità può raggiungere il 60 % delle spese sovvenzionabili, escluso il finanziamento delle misure di protezione delle banane;

considerando che le azioni previste nei documenti unici di programmazione per il periodo 1994-1999 a titolo dei Fondi strutturali per la protezione delle colture nei dipartimenti francesi d'oltremare non possono essere le stesse di quelle previste dal presente programma;

considerando che le azioni previste nel programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico non possono essere le stesse di quelle previste dal presente programma;

considerando che le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato;

considerando che le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentato dalla Francia per il 1998.

Articolo 2

- Il programma ufficiale comprende quattro sottoprogrammi:
- 1) un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guadalupa, suddiviso in tre parti:
 - strutture di valutazione, d'analisi e di diagnosi dei rischi fitosanitari;
 - lotta contro i parassiti delle colture;
 - lotta contro la cocciniglia;
- 2) un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guiana, suddiviso in tre parti:
 - strutture di valutazione, d'analisi e di diagnosi dei rischi fitosanitari;
 - approntamento di metodi di lotta contro i principali parassiti delle colture;
 - un dispositivo di allerta agricola per gli organismi nocivi per i produttori di riso.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 30. 10. 1995, pag. 1. (3) GU L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 5. 11. 1996, pag. 58.

3) un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Riunione, suddiviso in tre parti:

ΙT

- strutture di valutazione, d'analisi e di diagnosi dei rischi fitosanitari;
- approntamento di metodi di lotta contro i principali parassiti delle colture;
- ricerca applicata sui parassiti delle colture;
- 4) un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Martinica, suddiviso in tre parti:
 - strutture di valutazione, d'analisi e di diagnosi dei rischi fitosanitari;
 - lotta contro i principali parassiti delle colture;
 - lotta biologica e integrata.

Articolo 3

Il contributo comunitario al finanziamento del programma presentato dalla Francia per il 1998 è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili definite dalla decisione 93/522/CEE, con un massimale di 750 000 ECU (IVA esclusa).

La Comunità rimborsa al massimo l'importo di cui al primo comma, in base al tasso contabile dell'ecu vigente il 1° settembre 1998, ossia 1 ECU = 6,611350 FRF.

Articolo 4

È versato alla Francia un acconto di 300 000 ECU.

Articolo 5

L'aiuto comunitario riguarda le spese sostenute per misure ammissibili connesse alle operazioni previste dal programma per la cui attuazione la Francia abbia provveduto ad impegnare gli stanziamenti necessari tra il 1º ottobre e il 31 dicembre 1998. La data limite per la chiusura dei pagamenti relativi alle suddette operazioni è fissata al 30 settembre 1999, pena la perdita del diritto al finanziamento comunitario in caso di ritardo ingiustificato.

Qualora sia necessario prorogare il termine di pagamento, l'autorità competente presenta una domanda di proroga, debitamente motivata, prima dello scadere del termine in vigore.

Articolo 6

Le disposizioni relative al finanziamento del programma e al rispetto delle politiche comunitarie, nonché le informazioni che la Francia è tenuta a comunicare alla Commissione figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Gli eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti oggetto della presente decisione sono soggetti al diritto comunitario.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

TABELLA FINANZIARIA PER IL 1998

(in ecu)(1)

	Spese ammissibili 1998			
	CE	Nazionale	Totale	
Guadalupa	168 000	112 000	280 000	
Guiana	124 800	83 200	208 000	
Martinica	222 000	148 000	370 000	
Riunione	235 200	156 800	392 000	
Totale	750 000	500 000	1 250 000	

^{(1) 1} ECU = FRF 6,611350 (1° settembre 1998).

I. DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. Disposizioni di applicazione finanziaria

1. La Commissione intende avviare una solida collaborazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono quelle in appresso indicate.

Impegni e pagamenti

IT

- 2. La Francia s'impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici o privati che si occupano della gestione e dell'attuazione delle operazioni tengano una contabilità adeguata di tutte le transazioni, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.
- 3. L'impegno di bilancio iniziale, valido per un anno, si basa su un piano finanziario indicativo.
- 4. Si procede all'impegno non appena la Commissione, adotta la decisione di approvazione del contributo, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (²).
- 5. Una volta approvato l'impegno, è versato un primo acconto di 300 000 ECU.
- 6. Il saldo viene versato in due rate, pari ciascuna a 225 000 ECU. La prima rata è versata previa presentazione alla Commissione del primo rapporto intermedio d'attività e previa approvazione di quest'ultimo da parte della stessa. La seconda e ultima rata è versata su presentazione alla Commissione e previa approvazione, da parte sua, del rapporto finale di attività e della distinta delle spese effettuate.

Autorità responsabili dell'attuazione del programma

- Amministrazione centrale:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la protection des végétaux 175, rue du Chevaleret 75646 PARIS CEDEX 13

- Amministrazioni locali:
 - Guadalupa:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Botanique 97109 BASSE TERRE CEDEX

— Martinica:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Desclieux BP 642 97262 FORT DE FRANCE CEDEX

— Guiana:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt Cité Rebard Route de Baduel BP 746 97305 CAYENNE CEDEX

— Riunione:

Ministère de l'agriculture et de la pêche Direction de l'agriculture et de la forêt Parc de la Providence 97489 SAINT DENIS DE LA RÉUNION

- 7. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese reali sostenute, ripartire per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano finanziario indicativo. Se la Francia tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa è considerata accettabile.
- 8. I contributi concessi dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati all'autorità designata dalla Francia, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi eccedenti.
- 9. Tutti gli impegni e i pagamenti si effettuano in ecu.

I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in ecu al tasso fissato dalla presente decisione. I versamenti sono effettuati sul conto seguente:

Ministère du budget Direction de la comptabilité publique Agence comptable centrale du Trésor 139, rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 N. E 478 98 Divers

Controllo finanziario

- 10. Possono essere effettuati controlli, su richiesta, dalla Commissione o dalla Corte dei conti delle Comunità europee. La Francia e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione relativa ai risultati dei medesimi.
- 11. Nei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo alla forma d'assistenza, l'autorità responsabile dell'esecuzione dell'azione trasmette alla Commissione tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.
- 12. Nel presentare le domande di pagamento, la Francia trasmette alla Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo dell'azione.

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

- 13. La Francia dichiara che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se l'attuazione di un intervento o di una misura giustifica solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo indebitamente versato. In caso di controversia, la Commissione procede a un esame adeguato del caso, invitando la Francia o le autorità da essa designate a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
- 14. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in oggetto qualora sia confermata l'esistenza di un'irregolarità, e in particolare di una modifica sostanziale, che incida sulla natura o sulle condizioni d'esecuzione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata richiesta la sua approvazione.

Ripetizione dell'indebito

15. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate sono maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non procede al rimborso dell'importo dovuto, alla Francia incombe il versamento di detto importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevamento di irregolarità

- 16. I partner si conformano a un codice di condotta stabilito dalla Francia per garantire il rilevamento di eventuali irregolarità nella forma di assistenza. In particolare, detto Stato membro provvede:
 - all'avvio di un'azione adeguata,
 - all'eventuale recupero degli importi indebitamente versati a seguito di un'irregolarità,
 - all'avvio di un'azione per prevenire irregolarità.

B. Sorveglianza e valutazione

- I. Comitato di sorveglianza
 - 1. Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, la Francia e la Commissione istituiscono un comitato di sorveglianza composto dai rispettivi rappresentanti con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, decidendo ove del caso i necessari adeguamenti.

- 2. Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.
- 3. Competenze del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- è responsabile della corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato è limitata alle misure del programma e al contributo comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti;
- sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, esso si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma;
- propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo evidenziato dagli indicatori e dalle valutazioni intermedie;
- può procedere, d'intesa con il/i rappresentante/i della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per la totalità del periodo o nei limiti del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto nel programma né siano compromessi i principali obiettivi del medesimo;
- esprime un parere sugli adattamenti proposti alla Commissione;
- esprime un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti nel programma;
- esprime un parere sui progetti della relazione finale di esecuzione;
- riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle spese.
- II. Sorveglianza e valutazione del programma nel corso della sua esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)
 - 1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.
 - 2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure previste dal programma, si avvale di indicatori, finanziari e fisici, strutturati in modo da poter valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.
 - 3. La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'adozione del programma, il nome dell'autorità responsabile dell'elaborazione e della presentazione della relazione finale d'esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi ottenuti), nonché una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 31 dicembre 1998 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile successivamente.

5. D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. In particolare, tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare.

C. Informazione e pubblicità

Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione di questa forma d'intervento provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

Più particolarmente esso deve:

- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dall'azione:
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla funzione svolta dalla Comunità in rapporto all'azione.

La Francia e l'organismo responsabile dell'esecuzione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, o con una relazione finale o tramite il comitato di sorveglianza.

Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.

II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie nel settore.

Nell'esecuzione del programma occorre attenersi alle disposizioni vigenti in materia di coordinamento e di rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, la Francia deve fornire le informazioni che seguono.

1. Aggiudicazione di appalti pubblici

Il questionario «appalti pubblici» (1) dev'essere compilato per i seguenti contratti:

- appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «lavori», assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste;
- appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'opera o forniture omogenee di valore superiore al limite. Per «opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o del genio civile, atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli in vigore alla data di pubblicazione della presente decisione.

2. Protezione dell'ambiente

- a) Informazioni generali
 - Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili).
 - Descrizione globale delle principali incidenze positive e negative che il programma può avere sull'ambiente a seguito degli investimenti previsti.
 - Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi per l'ambiente
 - Sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione sia delle autorità responsabili per l'ambiente (parere del ministero dell'Ambiente o di un ente omologo) sia eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere una grave incidenza negativa sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei progetti individuali durante l'esecuzione del programma;
- i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

⁽¹) Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri sul controllo del rispetto delle norme in materia di pubblici appalti nei progetti e nei programmi finanziati da Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari (GU C 22 del 28. 1. 1989, pag. 3).